

I pro ed i contro per gli iscritti Enasarco

Polizza assicurativa 2014

Il sinistro ora va denunciato entro 90 giorni

La Fondazione Enasarco, a decorrere dal 1° Novembre 2013 e con scadenza 31 ottobre 2014, ha stipulato una polizza con la compagnia **Unisalute** per tutelare gli iscritti nel caso di infortunio o malattia.

Secondo le intenzioni della Fondazione Enasarco, la polizza è stata stipulata in modo totalmente nuovo, al fine di snellire le procedure, velocizzare le liquidazioni e stabilire univocamente l'importo da liquidare. Infatti, la lavorazione della pratica avverrà unicamente presso la società assicuratrice, che provvederà a verificare i requisiti amministrativi per la liquidazione e ad effettuare il pagamento del sinistro. In precedenza le pratiche venivano prima verificate dall'Ufficio Broker (con tempi di attesa di alcuni mesi), dopodiché valutate dalla compagnia assicurativa e liquidate secondo quanto stabilito dal medico interno alla società, senza tener conto dei certificati allegati dagli agenti. Ciò aveva determinato un grande malcontento, in quanto le aspettative di liquidazione da parte dei richiedenti erano maggiori rispetto a quanto poi effettivamente pagato. In realtà, come emerge anche da una veloce prima analisi le modifiche non sono, purtroppo, solo migliorative. Premesso che l'Enasarco ...

continua a pagina 02

IN QUESTO NUMERO

- Polizza Assicurativa Enasarco
- Federagenti incontra il M5S
- 4° Congresso Nazionale
- Agenti immobiliari in fermento
- Nuovi rincarati autostradali, nuove spese per noi agenti
- Indennità per cessazione attività
- Rubrica Legale
- Rubrica Previdenziale

Federagenti incontra il M5S

Condivisa la necessità di riformare il sistema previdenziale di Categoria

L'11 febbraio una delegazione della Federagenti è stata ricevuta dalla deputata Roberta Lombardi del M5S, che da parecchi mesi sta seguendo la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti privatizzati come Enasarco. L'incontro, durante il quale l'associazione ha presentato alcune proposte a livello fiscale e normativo per il rilancio della categoria, ha posto inoltre le basi per un progetto di profonda revisione del sistema previdenziale degli agenti di commercio. È infatti opinione concorde che l'attuale duopolio Inps/Enasarco, al di là degli scandali descritti dalla stampa nazionale, non sia più attuale, ponga seri problemi di equità, abbia una governance di fatto sottratta al giudizio degli iscritti e scarsamente trasparente. Condivisa inoltre la necessità di sospendere il cosiddetto Progetto Mercurio (la dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente) assolutamente deludente rispetto agli obiettivi inizialmente dichiarati, avendo individuato nella confluenza dell'Enasarco nell'Inps la soluzione in grado di contemperare le esigenze degli agenti di commercio da un lato e degli inquilini della fondazione dall'altro.

Comunicato a tutti gli associati Federagenti Cisl

4° Congresso Nazionale

La Segreteria Nazionale

Il Comitato Direttivo, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, ha convocato a Roma per il 9 e 10 Maggio 2014 il 4° congresso nazionale della Federagenti per deliberare il rinnovo del comitato Direttivo, del Collegio sindacale e dei ProbiViri, nonché per l'approvazione delle modifiche statutarie eventualmente presentate.

Le modifiche statutarie possono essere proposte entro e non oltre il **9 marzo 2014** da tutti gli associati e devono pervenire per iscritto alla segreteria nazionale presso la sede sita in Via C. Colombo, 115 - 00147 Roma, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano previa attestazione della data di ricevimento.

Entro il **15 aprile** le sedi provinciali e interprovinciali dovranno procedere alla elezione dei delegati. Entro il **20 aprile** dovranno pervenire le candidature distinte per ciascuna lista presentate da almeno 100 associati con firma debitamente autenticata da un componente della segreteria nazionale o ai sensi di legge.

L'elettorato attivo e passivo è riservato esclusivamente ai soci in regola col tesseramento alla data del 31.12.13. Copia dell'attuale Statuto e del Regolamento elettorale sono a disposizione presso le sedi sindacali.

Soluzione Agenti

Solo per i **primi 50 Clienti**

WEB ORDER
in **OMAGGIO!**



SAMOBILE



Web Order

I pro ed i contro per gli iscritti Enasarco

Polizza assicurativa 2014

Il sinistro ora va denunciato entro 90 giorni

di Rita Notarstefano (Resp. Federagenti Sicilia Orientale) e Raffaella Corsetti (Resp. Federagenti Toscana)

La Fondazione Enasarco, a decorrere dal 1° Novembre 2013 e con scadenza 31 ottobre 2014, ha stipulato una polizza con la compagnia **Unisalute** per tutelare gli iscritti nel caso di infortunio o malattia.

Secondo le intenzioni della Fondazione Enasarco, la polizza è stata stipulata in modo totalmente nuovo, al fine di snellire le procedure, velocizzare le liquidazioni e stabilire univocamente l'importo da liquidare. Infatti, la lavorazione della pratica avverrà unicamente presso la società assicuratrice, che provvederà a verificare i requisiti amministrativi per la liquidazione e ad effettuare il pagamento del sinistro. In precedenza le pratiche venivano prima verificate dall'Ufficio Broker (con tempi di attesa di alcuni mesi), dopodiché valutate dalla compagnia assicurativa e liquidate secondo quanto stabilito dal medico interno alla società, senza tener conto dei certificati allegati dagli agenti. Ciò aveva determinato un grande malcontento, in quanto le aspettative di liquidazione da parte dei richiedenti erano maggiori rispetto a quanto poi effettivamente pagato. In realtà, come emerge anche da una veloce prima analisi le modifiche non sono, purtroppo, solo migliorative.

Premesso che l'Enasarco pubblica unicamente una informativa sull'utilizzo del Piano Sanitario (che, quindi, non è la polizza vera e propria), si riepilogano qui di seguito, le novità più importanti:

- 1) il sinistro dovrà essere denunciato **lassativa-**
mente entro 90 giorni dall'evento, sempre pena la prescrizione (questo è l'aspetto senz'altro più rilevante e «pericoloso»). Nel precedente regime infatti l'iscritto poteva fare richiesta di indennizzo entro un anno dall'evento dannoso, mentre ora il termine è diventato estremamente più breve;
- 2) pare sia stata tolta la prescrizione per gli ultra 75enni;
- 3) la modulistica dovrà essere inviata direttamente alla società assicuratrice (e non più all'Enasarco);
- 4) l'indennizzo avverrà in misura forfettaria, a seconda se l'evento ha determinato:
 - intervento chirurgico a seguito di malattia (il pagamento dell'indennizzo in questo caso avviene secondo una classificazione degli interventi chirurgici operata dall'Unisalute e consultabile sul sito dell'Enasarco alla voce «nomenclatore interventi chirurgici»);
 - ricovero senza intervento chirurgico per malattia;

- ricovero per infortunio (a seconda della durata e se ha determinato o meno intervento chirurgico);
- degenza domiciliare per malattia (solo per chemio e radioterapia e ictus o infarto);
- degenza domiciliare per infortunio che abbia determinato l'applicazione di punti di sutura o di collare cervicale;
- degenza domiciliare per infortunio che abbia causato frattura o oppure no, purché sia stato applicato un mezzo di contenzione;
- degenza domiciliare a seguito di ricovero per ustioni.

5) è leggermente aumentato l'importo dell'indennità parto liquidata a favore degli agenti donna (da 300,00 euro a 334,50 euro);

6) ai fini del rimborso delle spese sostenute per «Grandi Interventi Chirurgici», è stato aumentato il massimale di liquidazione (da 40.000 euro è stato portato a 44.600,00 euro) e il massimale di liquidazione delle spese di trasporto in ambulanza (da 2.000,00 euro a 2.230 euro);

7) per tali ultimi eventi non sono più richiesti i documenti in originale, bensì in copia;

8) sono stati aumentati anche i massimali per il riconoscimento dell'invalidità permanente o morte, a seguito di infortunio;

9) non è più necessario inviare la dichiarazione della ditta mandante, a corredo della modulistica per il sinistro;

10) l'assicurazione invierà mensilmente un riepilogo delle richieste di rimborso in attesa di documentazione, liquidate e non liquidate nel corso del mese passato e annualmente un riepilogo di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell'anno con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo liquidato e dell'eventuale quota di spesa rimasta a carico dell'iscritto.

Anche in questa polizza la copertura è prestata a favore degli Iscritti alla Fondazione Enasarco alle seguenti condizioni:

A) iscritti che svolgano attività di agenzia al tempo dell'evento per i quali le ditte preponenti provvedano all'accantonamento dell'Indennità Risoluzione Rapporto presso la Fondazione Enasarco in applicazione degli Accordi Economici Collettivi vigenti.

B) iscritti che siano:

- non pensionati che svolgano attività di agenzia al tempo dell'evento con un'anzianità contributiva al 31.12.2012 pari almeno a 5 anni e che

abbiano, alla medesima data, un conto previdenziale non inferiore a 2.582,28 euro incrementato da versamenti obbligatori afferenti gli anni 2010, 2011 e 2012;

- pensionati che svolgano attività di agenzia al tempo dell'evento.

Alla scadenza di ogni anno solare le date di riferimento concernenti i requisiti per la determinazione del diritto alle prestazioni di cui alla lettera B) si intenderanno automaticamente spostate di un anno.

I moduli di denuncia del sinistro, unitamente a copia della documentazione medica indicata per ciascuna garanzia, dovranno essere indirizzati a **UniSalute S.p.A. – Agenti Enasarco – c/o CMP BO Via Zanardi 30 - 40131 Bologna BO**. L'invio della documentazione deve essere effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo purché documentabile.

Il numero verde **800.009610** della Unisalute (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,30) risponderà a tutte le segnalazioni e richieste relative agli indennizzi già inviati in compagnia. L'iscritto potrà anche monitorare sul sito www.enasarco.it la propria pratica personale.

È bene ricordare, infine, che coloro i quali avessero subito un sinistro entro il 31 ottobre 2013 devono far riferimento alla precedente polizza.

Per concludere è importante far presente che tale polizza può essere estesa ai familiari fiscalmente a carico degli iscritti, intesi come coniuge e figli, in riferimento ai grandi interventi chirurgici a seguito di malattia e infortunio. Tale estensione però può essere effettuata dietro corresponsione di un premio annuo di 1.000,00 euro.

Occorre aderire a tale copertura compilando un apposito «modulo di adesione»; una volta effettuate le opportune verifiche con la Fondazione Enasarco, l'iscritto verrà contattato da UniSalute che lo informerà se ha diritto alla copertura e gli fornirà le coordinate bancarie per effettuare il pagamento del premio.

Ovviamente le sedi Federagenti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti sull'espletamento delle pratiche. Troverete gli indirizzi sul sito www.federagenti.org

**Iscriviti a
Federagenti**

chiama il Numero Verde

800.970.976

Per la FIAIP la previdenza Enasarco non conviene

Agenti immobiliari in fermento

L'Associazione si mobilita contro l'iscrizione alla Fondazione

dalla Redazione Federagenti

Come è noto la Fondazione Enasarco aveva ipotizzato attraverso la firma, i primi di giugno del 2013, di un protocollo di intesa con le associazioni Fimaa e Anama, la possibilità di iscriversi alla Fondazione i collaboratori degli agenti e/o delle società di agenzia immobiliare. Questo accordo poteva sembrare interessante soprattutto nella misura in cui poteva consentire un ampliamento della platea degli iscritti e quindi assicurare «ossigeno» alle casse dell'Enasarco e fu quindi accolto da noi con cauto favore.

Contro tale progetto la Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ha lanciato nello scorso mese di gennaio una campagna istituzionale sulla stampa nazionale per contrastare l'ipotesi contenuta nell'accordo.

La campagna «Enasarco? No, grazie!» è apparsa sui principali quotidiani nazionali del Paese e su alcuni periodici la Federazione italiana Agenti Immobiliari Professionali denunciava quello che era visto come «l'ennesimo sopruso ai danni di un'intera categoria e di un settore, come l'immobiliare, già gravemente penalizzato». Ora a distanza di oltre un mese la Fiaip rinnova e chiarisce i motivi del suo dissenso, che, se compresi fino in fondo, non possono lasciarci indifferenti perché sono basati anche su una valutazione negativa del sistema previdenziale Enasarco.

Ecco cosa afferma il Presidente nazionale Fiaip, Paolo Righi, in una recente nota: «Non vi era bisogno di una circolare ministeriale per stabilire l'incompatibilità tra agenti immobiliari e agenti di commercio: le norme sono chiare da tempo» facendo riferimento ad «alcuni comunicati stampa da dove si evince come si stia cercando di creare una nuova figura professionale e cioè l'agente di commercio, collaboratore dell'agente immobiliare».

Fiaip ribadisce la sua contrarietà «a quella che, molto probabilmente, si rivelerà nel tempo un aggiramento della riforma Fornero e che costringerà migliaia di giovani aspiranti agenti immobiliari ad iscriversi anche all'Enasarco per poter lavorare» e mette sul tavolo alcune ipotesi pratiche.

A partire dal «neo diplomato – prosegue la nota a titolo di esempio – che voglia diventare agente immobiliare: giovane e pieno di speranze sarà costretto per poter lavorare a sostenere l'esame di agente di commercio che costa più o meno 500 euro, subito dopo dovrà iscriversi a Enasarco, quindi non avrà nessuno stipendio fisso ma sarà pagato a percentuale. Il compenso percentuale della provvigione sarà pagato dal datore di lavoro, sulla scorta di una vendita immobiliare, per cui [come ben chiarito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise)], il giovane è incompatibile essendo agente di commercio».

Il Centro Studi Fiaip ha calcolato che se l'aspirante agente percepisse 25mila euro di provvigioni annue, andando in pensione a 67 anni con 25 anni di contribuzione, percepirebbe una pensione di 422,93 euro lordi al mese, mentre con 20 anni di contribuzione a 72 anni percepirebbe 400,05 euro lordi al mese. Oltre ai contributi Enasarco, il nostro giovane dovrà versare anche i contributi all'Inps.

Ma se poi il nostro ragazzo dopo 4 o 7 anni, volesse diventare veramente agente immobiliare?

Dovrà allora partecipare allo specifico corso, costo medio 500 euro, e immediatamente, essendo incompatibile, cancellarsi dall'Enasarco e dagli agenti di commercio, e i soldi versati all'Enasarco per l'agognata pensione andranno persi, a meno che il nuovo agente immobiliare non decida di versare i contributi volontari che ad oggi ammontano a 3mila euro all'anno fino all'età della pensione, ricevendo circa 420 euro lordi di pensione.

Di conseguenza Fiaip continuerà la sua battaglia per evitare il fenomeno dell'abusivismo interno alle agenzie immobiliare e a quello che si potrebbe definire una nuova forma di caporalato dell'immobiliare.

Enasarco, e chi la sostiene non comprende o finge di non comprendere che i rapporti di colla-

borazione tra agenti immobiliari sono una conseguenza diretta dell'attività della nostra categoria che è regolamentata da una specifica Legge, e che in nessun modo può inquadarsi nell'art. 1742 del c.c.

«Al contempo – torna a parlare Righi – la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali continuerà a battersi affinché i rapporti di collaborazione tra agenti immobiliari non siano assoggettati alla contribuzione dell'Enasarco. La crisi economica, e in particolare della filiera dell'immobiliare, ha costretto decine di migliaia di agenti immobiliari a chiudere i propri uffici e a creare strutture che si basano sulla collaborazione tra professionisti; il tentativo di Enasarco di incurarsi nella nostra Categoria, usando come grimaldello un accordo che produrrà gli effetti sopra descritti, non può essere accettato, perché metterà in crisi la già fragile struttura delle agenzie immobiliari che rappresentiamo».

Federagenti – senza voler approfondire il «pocchioso» che vedrebbe un collaboratore di agenzia immobiliare per lavorare doversi iscrivere come agente di commercio e superare il relativo corso per poi presumibilmente dopo qualche anno fare un altro corso per divenire agente immobiliare, professione incompatibile con quella dell'agente, pagando fior di soldi per entrambi i corsi abilitanti – da anni propone alle istituzioni una profonda revisione del sistema previdenziale di categoria, perché a nostro avviso non ha senso, come del resto sottolineato dalla Fiaip, una pensione che si aggira sui 400 euro lordi al mese dopo aver versato per 20/25 anni su una provvigione annua di 25.000 euro. ■

Nuovi rincari autostradali, nuove spese per noi agenti

Federagenti chiede l'adozione del «Bollino»

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Col nuovo anno sono scattati gli aumenti sulle autostrade. Mediamente del 3,9 per cento, secondo il Ministero delle Infrastrutture, con rialzi spesso a due cifre, come nel caso della Torino-Aosta (+15%) o della Venezia-Trieste (+12,9%). Aumenti consistenti sono previsti ad esempio sulla Asti-Cuneo (+7,20 per cento) e sul Passante di Mestre (+13,55 per cento). Aumenti, seppur più contenuti, ci saranno infine anche per l'Autostrada dei Fiori (+3,70 per cento), per la Milano Serravalle (+1,16 per cento), per l'Auto-

strada Ligure – Toscana S.p.A. (+3,93 per cento), per la Tangenziale di Napoli (+3,59 per cento) e per la Torino-Savona (+2,24 per cento) oltre che per l'Autobrennero (+1,63 per cento). Questa novità si tramuterà per ogni agente in maggiori costi valutabili fino anche a 500 euro annui e rappresenterà un ulteriore costo imprevisto che si affiancherà, nella persistenza della crisi, a fatturati decrescenti ormai da anni.

Federagenti, a tutela della Categoria, ha chiesto l'adozione di un «Bollino» (una sorta di ab-

bonamento con scadenza per es. bimestrale, semestrale o annuale) come avviene in alcuni Paesi europei, per il quale la tariffa viene calcolata non in base alle tratte percorse bensì in base al periodo di tempo per il quale l'automobilista può percorrerle.

In questa ipotesi l'agente, pagando l'abbonamento potrebbe percorrere, nel periodo temporale prescelto, le strade soggette al pagamento del pedaggio senza limitazione dei km percorribili. ■

Recati nelle nostre sedi per l'istruttoria della pratica

Indennità per cessazione attività

500 euro al mese per l'agente che cessa anticipatamente l'attività

La Legge di Stabilità 2014 ha reintrodotta a favore degli agenti e rappresentanti di commercio l'Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale, pari a circa 500 €/mese, ovvero al trattamento minimo di pensione riconosciuto ai commercianti. Tale somma sarà riconosciuta dall'Inps per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.

Per averne diritto gli Agenti devono possedere i seguenti requisiti:

- aver compiuto 62 anni (uomo) o 57 (donna) al momento della cessazione dell'attività;

- essere iscritti alla Gestione Commercianti Inps da almeno 5 anni;

- aver provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese (n.b. siamo in attesa di delucidazioni da parte dell'Inps per quanto riguarda la cancellazione del Ruolo, in quanto la norma originaria dell'indennizzo – del 1996 – prevedeva per gli Agenti anche la cancellazione dal Ruolo, in realtà abrogato dal Decreto Legislativo n° 59 del 26 marzo 2010).

Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio del 2017 e l'assegno verrà corrisposto dal 1° giorno del mese successivo alla data

della domanda, che deve essere presentata agli uffici Inps territoriali di competenza.

Coloro i quali, raggiunta l'età di 62 anni (uomo) o 57 (donna) e avendo cessato l'attività negli anni 2012 e 2013, non hanno potuto fare richiesta dell'indennizzo perché la legge non era applicabile, potranno adesso presentare la domanda per ottenere l'indennizzo per gli anni mancanti all'età della pensione di vecchiaia, ma solo con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Di seguito l'elenco delle nostre sedi nelle quali potrai ricevere assistenza gratuita attraverso il Patronato nella predisposizione della domanda

• **BOLOGNA:**

Via Larga, 15/7
Tel: 051.532028
e-mail: info@arcobologna.com

• **CATANIA:**

Via Giordano Bruno, 136 - c/o Cisol
Tel: 095.537723
Cell.: 338.7536305
Fax: 178.2271273
e-mail: siciliaorientale@federagenti.org

• **COSENZA:**

P.zza Bilotti, 24 - c/o Encal
Tel: 0984.72666
Fax: 0984.72666

• **FIRENZE:**

Fax: 055.6550008
e-mail: sedefirenze@email.it

• **MILANO:**

Via Felice Bellotti, 7
Tel: 02.76011471
Fax: 02.76311080
e-mail: milano@federagenti.org

• **NAPOLI:**

Corso A. Lucci, 137
Tel: 081.5536345
Fax: 081.5536345
e-mail: federagenti.napoli@gmail.com

• **PADOVA:**

Via Astichello, 10 A/2
Tel: 049.8644301
Fax: 049.8895674
e-mail: padova@federagenti.org

• **PALERMO:**

Via Isidoro la Lumia, 11
Tel: 091.6118913
Fax: 091.588927
e-mail: federagentipa@libero.it

• **ROMA:**

Via C. Colombo, 115
Tel: 06.51530121
Fax: 06.51530536
e-mail: info@federagenti.org

• **SASSARI:**

Via Umberto I, 112 - c/o Cisol
Tel: 079.274399
Cell.: 338.3098843
Fax: 079.274399

• **TRENTO:**

Via Brennero, 322 - c/o Studio Fronza
Cell.: 335.5294659

• **UDINE:**

Via Vendoglio, 20 - c/o Nursind
Cell.: 347.7979990
e-mail: benvegna.riccardo@aerservice.org

Nelle altre sedi, in cui non è attivo il servizio di Patronato, sarà comunque possibile ricevere tutte le informazioni necessarie per poter presentare la domanda

Soluzione Agenti

Solo per i primi 50 Clienti
WEB ORDER
in **OMAGGIO!**



SAMOBILE



Web Order

Approfitta dell'offerta a soli 290,00 Euro + Iva

Desidero acquistare Soluzione Agenti 3000 al prezzo di Euro 290,00 + iva. Insieme al Software e **comprese nel prezzo** l'applicazione **WebOrder** e la **consegna tramite corriere espresso**.

Ragione Sociale *

E-mail *

Cellulare *

Indirizzo

Cap

Località

Prov.

Partita IVA

Codice Fiscale

Settore Merceologico

Modalità di pagamento

- Contrassegno
 Carta di credito
 PayPal

Note

Consenso al trattamento dati:

- Autorizzo l'utilizzo dei dati personali ai sensi Legge 196/03.

* Campi obbligatori

Invia ordine

SPEDIZIONE
GRATUITA

Per maggiori
informazioni
chiama il

**Numero Verde
gratuito
800.86.16.16**

oppure contattaci
all'indirizzo e-mail

solage.info@ritoll.it

Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: A fine aprile 2012 ho sottoscritto un contratto di agenzia a tempo determinato che dovrebbe scadere il 31 aprile prossimo. Il 10 febbraio ho ricevuto dall'azienda comunicazione di disdetta con cessazione al 28 febbraio e promessa di pagamento dell'indennità di mancato preavviso per i due mesi non lavorati. È corretto?

Risposta: No. A differenza del mandato di agenzia a tempo indeterminato, risolubile dalle parti mediante preavviso o mediante la corresponsione di un'indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente, nel mandato a termine la risoluzione avviene di diritto alla sua naturale scadenza.

La risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato può avvenire unicamente per mutuo consenso o per giusta causa, ovvero per un inadempimento di una delle parti che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Qualora non sussista la giusta causa di risoluzione, la casa mandante (o l'agente) che recede anticipatamente, essendosi resa inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, è tenuta a risarcire il danno subito dall'agente (o dalla preponente).

Laddove l'inadempimento sia ascrivibile alla ditta mandante – ai fini della determinazione del danno – si prendono in considerazione le provvigioni percepite dall'agente in precedenza e le si commisurano al periodo di naturale scadenza del contratto. In realtà, quindi, il criterio di determinazione del danno risulta sostanzialmente identico al calcolo dell'indennità di mancato preavviso, ma occorre precisare che tale criterio, mentre nel caso dell'indennità di mancato preavviso è applicato rigidamente (senza ciò che entrino in gioco altri ele-

menti), nel caso della determinazione del danno non può essere applicato in maniera rigida ma deve essere temperato dal principio di equità (attività promozionale precedentemente svolta dall'agente di commercio che avrebbe consentito in prospettiva un aumento provvigionale, situazione particolarmente favorevole di mercato non ripetibile, spese sostenute per la produzione del reddito) che consente al Giudice competente di determinare – nel caso concreto – la quantificazione del risarcimento spettante anche in misura superiore (o ricorrendo circostanze opposte, inferiore) rispetto all'indennità di mancato preavviso. Si pensi, sempre con riferimento a un contratto biennale e a una disdetta al 21° mese – come nel caso di specie – ad un agente che ha creato l'intero fatturato aziendale nella zona assegnatagli e che ha visto triplicare il suo fatturato provvigionale negli ultimi sei mesi precedenti la comunicazione di disdetta: ebbene in questo caso il giudice potrebbe ben determinare l'ammontare del risarcimento dovuto in misura superiore a quanto spettante applicando i criteri di calcolo dell'indennità di mancato preavviso e ciò sulla base della considerazione che l'agente ha per l'ultimo periodo di validità del contratto un'aspettativa di guadagni provvigionali, di gran lunga superiore rispetto a quanto mediamente percepito nel corso del rapporto.

Nell'ipotesi di agente monomandatario (contrattualmente impegnato a svolgere l'attività per una sola ditta) o di svolgimento nel periodo «non lavorato» dell'attività a favore di ditte concorrenti dal risarcimento del danno dovrà essere detratto l'importo delle provvigioni percepite dall'agente. Ove l'inadempimento sia addebitato all'agente, la Ditta Mandante per ottenere il risarcimento del

danno dovrà provare l'avvenuta diminuzione degli utili con i correttivi equitativi precedentemente indicati (situazione del mercato, ecc...).

Domanda: Sono monomandatario (aec commercio) e l'azienda con cui lavoro da nove anni mi ha modificato la zona, togliendomi alcuni clienti, con effetto dal 1° aprile 2014. Ciò comporterà una diminuzione delle provvigioni di circa il 18% (come da loro stessi ammesso). Ho accettato, ma vorrei avere certezze per il futuro e soprattutto essere certo che l'azienda sta rispettando la legge.

Risposta: Secondo gli accordi economici collettivi da Lei richiamati, per effettuare modifiche di media entità (intendendosi per tali quelle modifiche che incidono tra il 5 ed il 20% del contenuto economico del contratto) la mandante ha l'obbligo di comunicare la variazione con un preavviso di 4 mesi. In considerazione di ciò la ditta avrebbe dovuto comunicarle la variazione non più tardi del 1° dicembre 2013. Se così è stato l'operato della ditta è stato corretto. Se il preavviso è stato inferiore, le spetta l'indennità di mancato preavviso (calcolata sul fatturato provvigionale derivante dai clienti che le sono stati tolti) per il periodo non concesso. Tale indennità è calcolata – nel suo caso – sulla base della media delle provvigioni incassate dall'agente nell'anno solare precedente in relazione ai clienti che sono stati oggetto della riduzione. La contrattazione collettiva stabilisce poi che tutte le variazioni apportate negli ultimi 24 mesi si sommano fra loro ai fini della loro rilevanza. Quindi anche un'eventuale piccolissima modifica, dell'ordine del 3 o 4% che l'azienda volesse far entrare in vigore entro il 1° aprile 2016 comporterebbe per Lei la possibilità di scegliere se continuare nel rapporto o rifiutare salvando il diritto alle indennità di fine rapporto. ■

Cerchi
Agenti di
Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Rubrica Previdenziale

di Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Visto che le aliquote Enasarco sono aumentate e passate al 7,1%, io che a gennaio 2014 ho emesso delle fatture provvigioni (periodo 2013) con aliquote al 6,875% ho sbagliato.

Risposta: No, non ha sbagliato. Le nuove aliquote Enasarco andranno infatti applicate sulle provvigioni di competenza del 2014 e non su quelle di competenza 2013 che vengono fatturate nel 2014. Ciò perché la contribuzione Enasarco va pagata in considerazione della competenza del contribuente e non della data della fattura emessa. Si coglie l'occasione per ricordare che in riferimento all'anno 2014 oltre alle aliquote da applicare sulle provvigioni sono cambiati anche i massimali provvigionali e a breve anche i minimali (questi ultimi soggetti a rivalutazione secondo l'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Ecco le novità:

Agenti individuali e società di persone
Fondo Previdenza – nuova aliquota contributiva: 14,20% (7,10% mandante e 7,10% agente)

PLURIMANDATARIO:

massimale provvigionale (nuovo): € 23.000,00
massimale contributivo (nuovo): € 3.266,00 (€ 1.633,00 mandante e € 1.633,00 agente)
minimale contributivo: € 412,00 (in quote trimestrali).
Tale importo dovrebbe essere oggetto di rivalutazione Istat. Siamo in attesa di conoscere il nuovo importo.

MONOMANDATARIO:

massimale provvigionale (nuovo): € 35.000,00

massimale contributivo (nuovo): € 4.970,00 (€ 2.485,00 mandante e € 2.485,00 agente)
minimale contributivo (invariato): € 824,00 (in quote trimestrali).
Tale importo dovrebbe essere oggetto di rivalutazione Istat. Siamo in attesa di conoscere il nuovo importo.

Agenti società di capitali (SRL, SPA etc...)

Fondo Assistenza – nuova aliquota contributiva: 3,20% (2,60% a carico mandante e lo 0,60% a carico agente), fino al massimale di 13.000.000,00 di provvigioni annue, oltre ci sono ulteriori aliquote e scaglioni.

Domanda: Lavoro come monomandatario da diversi anni e ho accumulato una discreta cifra a titolo di FIRR. Avendo necessità economiche posso richiederlo all'Enasarco? In questo modo evito di chiedere un prestito.

Risposta: Purtroppo no. Il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) è un'indennità di cessazione e quindi spetta unicamente in occasione della chiusura del rapporto di agenzia con la mandante. Quando ciò si verifica è quest'ultima che deve comunicare la chiusura del mandato alla Fondazione Enasarco, entro 30 giorni dalla disdetta o dalla scadenza del preavviso (a seconda se il recesso è stato immediato o con preavviso), e poi la Fondazione in automatico provvederà a liquidare il FIRR dopo aver chiesto all'agente tramite email (se l'indirizzo è in suo possesso) la conferma dei suoi estremi Iban ai fini del bonifico da effettuare.

Se invece l'Enasarco non ha alcun Iban dell'agente procederà alla liquidazione tramite la pro-

cedura pia. In sostanza all'agente arriverà all'indirizzo noto alla Fondazione una lettera in cui la stessa gli comunica di rivolgersi all'agenzia Bnl più vicina per il ritiro della somma liquidata.

In alcuni casi può invece arrivare un assegno intestato all'agente.

Anche l'agente ha la possibilità di richiedere il FIRR sempre tramite l'accesso alla propria area riservata nel sito www.enasarco.it. Premesso che per accedere a tale area è necessaria la preventiva registrazione e richiesta di abilitazione, va precisato che a seguito della richiesta di liquidazione FIRR su iniziativa dell'agente l'Enasarco invia una mail alla mandante chiedendo la veridicità dell'informazione ricevuta dall'agente.

Ne segue che se il rapporto di agenzia è in essere non conviene procedere alla richiesta del FIRR perché oltre a dichiarare il falso, ossia che il rapporto è cessato quando invece non è vero, si corre il rischio di perdere le altre indennità di cessazione del rapporto.

Nel momento in cui l'agente richiede il FIRR all'Enasarco dichiara che il rapporto è cessato ad una certa data quindi la mandante ricevendo la mail dall'Enasarco, prende atto dell'iniziativa dell'agente di voler interrompere il rapporto pertanto trattandosi di disdetta operata dall'agente lo stesso non avrà diritto all'indennità suppletiva di clientela ed all'eventuale indennità meritocratica.

Vi ricordiamo quindi che, prima di agire, è sempre opportuno consultare un «addetto ai lavori» che vi saprà indicare cosa potete e cosa non potete fare. In tal senso la Federagenti è sempre a vostra disposizione con tutte le sue sedi i cui indirizzi sono precisati nel sito www.federagenti.org ■

Soluzione Agenti

Solo per i primi 50 Clienti
WEB ORDER
in **OMAGGIO!**



SAMOBILE



Web Order

Per info chiama il **Numero Verde gratuito 800.86.16.16**
o contattaci all'indirizzo e-mail solage.info@ritoll.it